

**Tribunale di Milano - Sezione lavoro - Sentenza 7 giugno 2016 n. 1689**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

in persona del giudice dr.ssa Giulia Dossi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1539 R.G.L. 2016, promossa da

Je.Gi.

con i procc. domm. avv.ti Ma.Fe., St.Ch. e El.Pi., viale (...), Milano,

- ricorrente -

contro

Ro.Po. titolare dell'impresa individuale Fe.St.

contumace

- convenuto -

Oggetto: licenziamento; pagamento somme

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 12 febbraio 2016, Je.Gi., premesso:

- di essere stata assunta alle dipendenze di Ro.Po., titolare dell'impresa individuale Fe., con effetto dall'1 aprile 2015, con inquadramento al 3 livello CCNL Acconciatura ed Estetica, mansioni di parrucchiera e orario full - time;

- di avere contratto matrimonio in data 3 luglio 2015;

- di essere stata licenziata con lettera del 28 luglio 2015 per un asserito "gravissimo inadempimento degli obblighi contrattuali dovuti ad insubordinazione disciplinare e ad assenze ingiustificate", nella quale si prevedeva che la lavoratrice lavorasse durante il periodo di preavviso, sino al 3 agosto 2015;

- di essersi presentata al lavoro il 3 agosto 2015, ma di essere stata allontanata oralmente dal convenuto;

- che con comunicazione del 7 agosto 2015 il datore di lavoro le aveva comunicato "l'avvenuto licenziamento dal giorno 03/08/2015, avendo nella medesima giornata abbandonato il luogo di lavoro";

- di non avere percepito le retribuzioni di giugno e luglio 2015, né le spettanze di fine rapporto;

ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare la nullità del licenziamenti inflitti con lettere del 28 luglio 2015 e del 7 agosto 2015 e, conseguentemente, condannare il convenuto a reintegrare in servizio la ricorrente e a risarcirle il danno nella misura delle mensilità perse dall'illegittima risoluzione all'effettiva reintegrazione in servizio, sulla base mensile di Euro 1.272,56 (o diversa misura ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento inflitto in data 28 luglio 2015 e condannare il convenuto a corrispondere alla ricorrente l'importo di Euro 2.545,12 a titolo di indennità ex art. 3, comma 1, e 9 D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 o, in subordine, l'importo di Euro 1.272,56 a titolo di indennità ex art. 4 e 9 D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 (o i diversi importi ritenuti di giustizia), oltre interessi e rivalutazione; accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento inflitto in data 7 agosto 2015 e condannare il convenuto a corrispondere alla ricorrente l'importo di Euro 2.545,12 a titolo di indennità ex art. 3, comma 1, e 9 D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 o, in subordine, l'importo di Euro 1.272,56 a titolo di indennità ex art. 4 e 9 D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 (o i diversi importi ritenuti di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; condannare il convenuto a corrispondere alla ricorrente l'importo di Euro 2.334,62 a titolo di differenze retributive (di cui Euro 314,11 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Con vittoria di spese e competenze di causa.

Ro.Po. non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.

Le domande svolte da Je.Gi. sono fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito esposti.

E' documentalmente provato che la ricorrente ha contratto matrimonio in data 3 luglio 2015 (cfr. certificato di matrimonio allegato sub doc. 3 fascicolo ricorrente).

E' altresì documentalmente provato che la stessa è stata licenziata con lettera datata 28 luglio 2015; il licenziamento è stato ribadito con successiva missiva in data 7 agosto 2015, nella quale si fanno decorrere gli effetti del licenziamento dal 3 agosto 2015, anziché dal 10 agosto come inizialmente comunicato, in forza dell'asserito abbandono del posto di lavoro da parte della lavoratrice (cfr. docc. 4 e 6 fascicolo ricorrente).

Il licenziamento è stato dunque intimato nel periodo assistito dal divieto legale, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (che ha sostituito l'art. 1 legge 30 gennaio 1963 n. 7, di cui riproduce sostanzialmente il contenuto).

Detta norma stabilisce, al comma 2, che sono nulli i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.

Il successivo comma 3 dispone che - fatto salvo quanto previsto al comma 5, su cui si tornerà nel prosieguo - si presume disposto a causa di matrimonio il licenziamento intimato nel periodo decorrente dalla richiesta delle pubblicazioni sino ad un anno dopo la celebrazione.

La tutela accordata alle lavoratrici che contraggono matrimonio è fondata sull'elemento obiettivo della celebrazione del matrimonio stesso e non è subordinata all'adempimento di alcun obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice (cfr. ex multis Cass. 10 gennaio 2005 n. 270).

La presunzione legale che il licenziamento sia stato disposto a causa di matrimonio - in quanto intimato nel periodo tra la richiesta delle pubblicazioni e l'anno successivo alla celebrazione - non ha carattere assoluto, potendo essere vinta dal datore di lavoro attraverso la prova della sussistenza di una delle cause di licenziamento tassativamente elencate nel citato comma 5 dell'art. 35 D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (che riproduce il combinato disposto dell'art. 1, ultimo comma, legge 30 gennaio 1963 n. 7 e dell'art. 3 legge 26 agosto 1950 n. 860, norma, quest'ultima, sostituita prima dall'art. 2 legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e successivamente dall'art. 54 D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151).

Tra tali cause di licenziamento rientra il caso di "colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro" (sul punto cfr. per tutte Cass. 11 giugno 2003 n. 9405).

L'onere di provare l'esistenza di una giusta causa legittimante il licenziamento grava sul datore di lavoro.

Nel presente caso Ro.Po., rimasto contumace, non ha offerto alcuna prova della sussistenza delle ragioni addotte a fondamento del recesso, né comunque del fatto che tale atto fosse sorretto da giusta causa.

Considerato il mancato assolvimento dell'onere della prova circa la sussistenza di una "colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro", il convenuto non ha superato la presunzione legale che il licenziamento sia stato attuato a causa di matrimonio.

Il licenziamento risulta pertanto nullo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198.

Giusta il disposto dell'art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 (applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame), deve essere ordinata la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ed il convenuto deve essere condannato al risarcimento del danno in favore della stessa, che si liquida in misura pari alle retribuzioni non corrisposte dal giorno del licenziamento (3 agosto 2015) alla reintegrazione, sulla base dell'importo mensile di Euro 1.272.56 (Euro 6,79 x 173 x 13:12) risultante dai cedolini paga in atti (cfr. doc. 7 fascicolo ricorrente), con interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del licenziamento al saldo, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.

Alla ricorrente spetta, inoltre, il pagamento delle retribuzioni di giugno e luglio 2015, pari al complessivo importo lordo di Euro 2.021,27, risultante dai cedolini paga in atti (cfr. doc. 7 fascicolo ricorrente).

Attraverso i cedolini paga (documenti provenienti dal datore di lavoro, aventi valore di ricognizione titolata di debito quanto agli emolumenti ivi indicati ed ai relativi importi), la ricorrente ha fornito prova dei fatti costitutivi della pretesa in esame.

Era onere del convenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., dimostrare l'adempimento delle proprie obbligazioni retributive, ovvero l'esistenza di altri fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito avversario.

Ro.Po., rimasto contumace, non ha offerto alcuna prova al riguardo.

Egli deve essere, pertanto, condannato a corrispondere alla ricorrente l'anzidetto importo di Euro 2.021,27 per i titoli di cui sopra, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

Non è, invece, dovuto il trattamento di fine rapporto, tenuto conto che l'ordine di reintegrazione ha efficacia retroattiva e che il rapporto di lavoro è ricostituito con effetto ex tunc.

Nei limiti sopra precisati le domande svolte da Je.Gi. meritano accoglimento.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo.

La presente sentenza è dichiarata ex lege provvisoriamente esecutiva tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:

- dichiara nullo il licenziamento intimato a Je.Gi. con lettere in data 28 luglio 2015 e 7 agosto 2015 e, per l'effetto, condanna Ro.Po. a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a risarcirle il danno in misura pari alle retribuzioni non corrisposte dal 3 agosto 2015 alla reintegrazione, sulla base dell'importo mensile di Euro 1.272.56, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del licenziamento al saldo, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
- condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente, a titolo di retribuzioni di giugno e luglio 2015, il complessivo importo di Euro 2.021,27, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.500,00 oltre rimborso forfetario per spese generali (15%) ed accessori di legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Così deciso in Milano il 7 giugno 2016.

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2016.